

Provvedimento del 29/04/2011 - Banca d'Italia

Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011

Abrogato da: Provvedimento del 01/10/2014 n. Articolo 11

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Definizioni

Articolo 2

Art. 2 Finalità

Articolo 3

Art. 3 Destinatari delle disposizioni

Articolo 4

Art. 4 Elenco

Articolo 5

Art. 5 Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione

Articolo 6

Art. 6 Comunicazione di cessazione attività di cartolarizzazione

Articolo 7

Art. 7 Oggetto delle segnalazioni statistiche

Articolo 8

Art. 8 Modalità di segnalazione, frequenza e termini di invio

Articolo 9

Art. 9 Sanzioni

Articolo 10

Art. 10 Disposizioni abrogate

Articolo 11

Art. 11 Disposizioni transitorie

Articolo 12

Art. 12 Allegati

Articolo 13

Art. 13 Entrata in vigore

Allegato 1

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 3

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

LA BANCA D'ITALIA

Visto il **Regolamento (CE) n. 2533/98** del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale

le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulta necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2 comma 2, relativo all'individuazione degli "operatori"; soggetti agli obblighi di segnalazione nonché l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai Regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche;

Visto il **Regolamento (CE) n. 24/2009** della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle società veicolo sottoposte agli obblighi segnalatici;

gli articoli 4, 6 e 7 in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnalatici delle società veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;

le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle società veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle società veicolo di informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attività;

Visto l'Indirizzo della Banca centrale europea BCE/2008/31 del 19 dicembre 2008 (2009/160/CE) che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20-bis, relativo alla gestione dell'elenco delle società veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione e relativo, in particolare, ai relativi adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali;

Vista la **legge 30 aprile 1999, n. 130** ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), ed in particolare l'**art. 3, comma 3**;

Visto il **decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141** ("Attuazione della **direttiva 2008/48/CE** relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario (**decreto legislativo n. 385 del 1993**) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"), ed in particolare l'art. 9, comma 3;

Visto il **decreto legislativo 14 dicembre 2010, n.218** ("Modifiche ed integrazioni al **decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141**"), ed in particolare l'**art. 6, comma 1**;

Emana

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Definizioni

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) "Società veicolo": l'impresa operante in Italia che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie:

forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;

forma legale fiduciaria;

forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata;

ogni altra tipologia analoga

e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

i) è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;

ii) emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti

finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

La definizione di societa' veicolo non comprende: le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7--bis della [legge 30 aprile 1999 n. 130](#);

le IFM ai sensi della definizione di cui all'[art. 1 del Regolamento \(CE\) n. 25/2009](#) (BCE/2008/32);

i fondi di investimento (FI) ai sensi dell'[art. 1 del Regolamento \(CE\) della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007 n.958](#), relativo alle statistiche sulle attivita' e sulle passivita' dei fondi di investimento (BCE/2007/8);

b) "Cartolarizzazione": un'operazione in virtu' della quale un'attivita' o un insieme di attivita' e' trasferito ad un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtu' della quale il rischio di credito di un'attivita' o di un insieme di attivita', o di parte di esso, e' trasferito agli investitori in obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e:

in caso di trasferimento del rischio di credito, il trasferimento e' realizzato mediante:

i) il trasferimento economico delle attivita' che vengono cartolarizzate a soggetti distinti dal cedente creati al fine di o che servano allo scopo della cartolarizzazione. Cio' e' realizzato mediante il trasferimento, da parte del cedente, della proprieta' degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione, oppure

ii) l'uso dei derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile;

laddove tali obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente.

c) "Elenco delle societa' veicolo": l'elenco relativo alle societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari.

d) "Manuale": il documento (allegato 1) contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Finalita'

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

La Banca d'Italia svolge i compiti di:

1. raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'attivita' delle societa' veicolo;
2. mantenimento dell'elenco delle societa' veicolo necessario per la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle societa' veicolo a fini statistici tenuto dalla BCE.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Destinatari delle disposizioni

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle societa' veicolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Elenco

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

E' istituito presso la Banca d'Italia l'elenco delle societa' veicolo destinato all'assolvimento delle finalita' statistiche di cui all'art. 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Comunicazione di inizio attivita' di cartolarizzazione

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 le societa' veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'attivita' entro 7 giorni dall'acquisizione delle attivita' oggetto della prima operazione di cartolarizzazione.

A tali fini le societa' veicolo trasmettono le informazioni riportate nella "Comunicazione di inizio attivita' di cartolarizzazione" (allegato 2).

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Comunicazione di cessazione attivita' di cartolarizzazione

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Le societa' veicolo informano entro il termine di trenta giorni la Banca d'Italia del venir meno delle condizioni relative alla tipologia di impresa e/o all'attivita' principale indicate nell'art. 1 lettera a).

La comunicazione e' redatta secondo lo schema riportato nella "Comunicazione cessazione attivita' di cartolarizzazione" (allegato 3).

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Oggetto delle segnalazioni statistiche

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Le società veicolo forniscono alla Banca d'Italia dati di bilancio, dati di stock e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attività cartolarizzate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8 Modalità di segnalazione, frequenza e termini di invio

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Le segnalazioni sono dovute con periodicità trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre.

I termini e le modalità di predisposizione, verifica e trasmissione sono previsti nel "Manuale".

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9 Sanzioni

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici di cui ai Titoli II e III sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'[art. 7 del Regolamento \(CE\) n. 2533/98](#) del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 -

Art. 10 Disposizioni abrogate

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

E' abrogata la parte prima, limitatamente alle informazioni richieste alle società veicolo, e la parte seconda della [Circolare della Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009](#) "Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico Bancario".

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Art. 11 Disposizioni transitorie

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Le società veicolo che alla data di entrata in vigore della presente disciplina risultano già iscritte nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono cancellate da quest'ultimo elenco e sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle società veicolo.

Fino alle segnalazioni riferite al 31 marzo 2011 continuano ad applicarsi le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12 Allegati

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 -

Art. 13 Entrata in vigore

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 - Allegato 1

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

MANUALE APPLICATIVO

Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

INDICE

Avvertenze generali

1 Premessa

2 La segnalazione VE: struttura della segnalazione e istruzioni di carattere generale

3 Obblighi di segnalazione, periodicità e termini di invio dei dati

4 Glossario

Parte prima

1.1 Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

1.2 Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni

1.3 Informazioni e contatti

1.4 Fac-simile di lettera di attestazione

Parte seconda

2.1 Il sistema delle codifiche

2.2 Schemi segnaletici

2.2.1 Legenda dei simboli

2.3 Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sezione I.1 - Dati di stato patrimoniale: attivo

Sezione I.2 - Dati di stato patrimoniale: passivo

Sezione II - Informazioni statistiche sulle operazioni di cartolarizzazione

Sottosezione 1 - Dati di stock: attivo

Sottosezione 2 - Dati di stock: passivo

Sottosezione 3 - Dati di flusso

AVVERTENZE GENERALI

1 PREMESSA

La Banca d'Italia svolge i compiti di raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo dell'attività delle società veicolo in Italia. Il presente Manuale applicativo (nel seguito Manuale), costituisce parte integrante del Provvedimento della Banca d'Italia "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione" (d'ora innanzi Provvedimento) recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione".

Il Manuale contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni delle operazioni di cartolarizzazione effettuate dalle società veicolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 24/2009.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare i dati in

maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia e non devono necessariamente condizionare la struttura del piano dei conti interno e le modalita' di tenuta della contabilita' delle operazioni, che sono rimesse ad autonome decisioni delle societa' veicolo nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, tutte le segnalazioni, anche quando non assumono veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea.

2 LA SEGNALAZIONE (SURVEY) "VE" : STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le societa' veicolo devono produrre la survey VE, le informazioni sono organizzate secondo gli schemi riprodotti nella parte seconda, capitolo 2.2 (Schemi segnatetici) e devono essere trasmesse secondo le modalita' previste nella parte prima, capitolo 1.1 (Modalita' tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni).

La struttura della segnalazione statistica si articola nei seguenti schemi:

- SEZIONE I - Dati di stato patrimoniale:

Sottosezione 1 - Attivo

Sottosezione 2 - Passivo

- SEZIONE II - Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione

Sottosezione 1 - Dati di stock: attivo

Sottosezione 2 - Dati di stock: passivo

Sottosezione 3 - Dati di flusso

I dati - ove non diversamente specificato - sono espressi in unita' di euro. Gli importi espressi in valute diverse dall'euro vanno valorizzati applicando le regole di bilancio. In tale ambito, occorre fare riferimento ai tassi di cambio comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unita' superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Le regole di compilazione del presente Manuale non rappresentano un "corpus" di criteri contabili a rilevanza esterna, ma soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d'Italia in maniera conforme alle sue necessita' informative.

Nessun riflesso sulla tenuta della contabilita' interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio puo' essere fatto discendere dalle istruzioni dettate nel presente Manuale. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte negli schemi segnaletici secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

Nelle regole di compilazione della sezione I degli schemi segnaletici, il riferimento a voci o sottovoci del bilancio non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo i medesimi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

In particolare:

- per gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al **D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87** si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992;

- per gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al **D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38** si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006.

Le informazioni richieste - ove non diversamente specificato - devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

3 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, PERIODICITA' E TERMINI DI INVIO DEI DATI

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge dal trimestre in cui il soggetto abbia iniziato l'operativita' (convenzionalmente dalla data di acquisto delle attivita' oggetto di cartolarizzazione) e permane sino al trimestre relativo alla chiusura dell'ultima operazione di cartolarizzazione effettuata (convenzionalmente la chiusura dell'operazione e' identificabile dalla data di rimborso in quota capitale di tutti i titoli emessi a fronte dell'operazione di cartolarizzazione).

Le segnalazioni, che riflettono la situazione contabile delle operazioni, si effettuano con periodicitá trimestrale, con

riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e devono essere inviate entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, indipendentemente dalla data di chiusura del bilancio

Le voci 64524 "Titoli emessi", 64552 "Titoli: emissioni" e 64556 "Titoli: rimborsi" vanno inviate con la medesima periodicità ed entro i medesimi termini previsti per le altre voci, ma devono essere valorizzate con riferimento all'ultimo giorno di calendario di ciascuno dei mesi inclusi nel trimestre di riferimento della segnalazione (ad esempio, nella segnalazione relativa al 31 marzo, dovranno essere indicati i valori delle tre voci segnaletiche in questione, riferiti al 31 gennaio, al 28 febbraio ed al 31 marzo). A tal fine, gli intermediari segnalanti utilizzeranno l'attributo "data di riferimento" (cfr. 2.1 "Il sistema delle codifiche" del presente Manuale).

Le società veicolo, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano solo le consistenze in essere su base trimestrale a partire dall'operazione di cartolarizzazione originaria.

4 GLOSSARIO

Banche

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del TUB.

Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del TUB. In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n. 2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, gli intermediari segnalanti sono tenuti a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia, Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel Bankers' Almanac, gli intermediari segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite.

Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilate alle banche le seguenti Banche Multilaterali di Sviluppo:

- a) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS);
- b) Società finanziaria internazionale;
- c) Banca interamericana di sviluppo;
- d) Banca asiatica di sviluppo;
- e) Banca africana di sviluppo;
- f) Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- g) Nordic Investment Bank;
- h) Banca di sviluppo dei Caraibi;
- i) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
- j) Banca europea per gli investimenti (BEI);
- k) Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
- l) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
- m) Banca islamica di sviluppo;
- n) Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni.

Intermediari finanziari
Rientrano in questa categoria:

- a) le SGR di cui all'art.1, comma 1, lett. o del decreto legislativo 58/98 (di seguito TUF);
- b) le SICAV di cui all'art.1, comma 1, lett. i del TUF;
- c) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- d) le SIM di cui all'art. 1, comma 1, lett. e del TUF;
- e) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V, V-bis e V-ter del TUB nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;
- f) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari.

PARTE PRIMA

1.1 MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Le segnalazioni delle società veicolo vanno trasmesse mediante l'applicazione INFOSTAT, che utilizza il canale Internet.

L'applicazione INFOSTAT è accessibile dalla pagina web "Raccolta dati via internet", contenuta nel sito della Banca d'Italia (1) e consente la compilazione guidata delle segnalazioni (data entry) o l'upload di un file di segnalazione precedentemente creato (funzione di upload), la verifica delle coerenze tra le informazioni predisposte (funzione di diagnostica) e la successiva trasmissione dei dati alla Banca d'Italia. Maggiori dettagli sulle funzionalità dell'applicazione sono disponibili nel relativo "Manuale Utente Internet (vers. 2 - INFOSTAT)"(2); le specifiche tecniche per l'inoltro delle informazioni tramite la funzionalità di "upload"

sono riportate nel documento tecnico "Specifiche tecniche per l'invio della segnalazione VE tramite la funzionalità di upload". (3)

(1) L'applicazione e' attivabile tramite il percorso "Home / Statistiche / Raccolta dati e servizi / Raccolta dati presso gli intermediari / Raccolta dati via internet" oppure tramite l'indirizzo Internet <https://infostat.bancaditalia.it>

(2) Il manuale Infostat e' disponibile all'indirizzo internet:

[www.bancaditalia.it/statistiche/racc datser/intermediari /RDVI/societa' veicolo/ManualeINFOSTAT.pdf](http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/RDVI/societa%20veicolo/ManualeINFOSTAT.pdf)

(3) Il documento e' disponibile all'indirizzo internet:

[www.bancaditalia.it/statistiche/racc datser/intermediari /RDVI/societa' veicolo/Specifiche upload.pdf](http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/RDVI/societa%20veicolo/Specifiche upload.pdf)

Propedeutica all'utilizzo dell'applicazione e' l'iscrizione della societa' veicolo nell'elenco istituito presso la Banca d'Italia. La richiesta di iscrizione dovra' avvenire tramite l'invio dei seguenti 3 moduli (4) da parte dell'ente segnalante:

(4) I moduli (limitatamente alla prima operazione di cartolarizzazione) dovranno essere inviati contestualmente. In mancanza di uno o piu' dei moduli sopraccitati non si potra' dar seguito alle relative richieste.

- "Comunicazione di inizio attivita' di cartolarizzazione" (cfr.

allegato n. 2);

- "Modulo di richiesta delle credenziali di accesso all'applicazione INFOSTAT";

- "Richiesta di assegnazione del numero operazione di cartolarizzazione"

Le societa' veicolo dovranno quindi preventivamente scaricare i moduli (5), compilarli elettronicamente ed inviarli a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo "res@pec.bancaditalia.it".

(5) I moduli sono disponibili tramite il percorso "Home / Statistiche / Raccolta dati e servizi / Elenco delle societa' veicolo di cartolarizzazione (SPV) / moduli / Comunicazione di inizio attivita' di cartolarizzazione

Sulla base delle informazioni contenute nei moduli, la Banca d'Italia provvederà ad assegnare un codice numerico di iscrizione all'elenco, ad assegnare un codice all'operazione di cartolarizzazione e a trasmettere in busta sigillata le credenziali di accesso all'applicazione INFOSTAT all'ente segnalante. Per una maggiore tempestività e sicurezza nella ricezione, le credenziali saranno inviate all'attenzione del destinatario indicato nel modulo di richiesta delle stesse, fermo restando che esse sono attribuite alla società veicolo di appartenenza.

Nel caso in cui circostanze eccezionali determinino l'indisponibilità dell'applicazione INFOSTAT, la Banca d'Italia fornirà ove del caso specifiche istruzioni per l'inoltro dei dati.

Per la predisposizione delle informazioni, le società veicolo possono servirsi di un centro di elaborazione dati esterno, fermo restando che la responsabilità esclusiva per l'affidabilità delle informazioni fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti per la loro trasmissione rimane a totale carico dell'ente tenuto ad effettuare le segnalazioni.

1.2. VERIFICHE SULLA AFFIDABILITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Le società veicolo devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nella normativa segnaletica.

L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso gli enti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte. È cura dei responsabili aziendali predisporre adeguati presidi organizzativi al processo di produzione delle informazioni.

La Banca d'Italia mette a disposizione delle società veicolo attraverso l'applicazione Infostat, una funzionalità di "diagnostica" che verifica le coerenze logiche e andamentali tra le informazioni presenti nei flussi. Gli eventuali errori devono essere sanati prima dell'invio della segnalazione, senza nocumeto per il rispetto delle scadenze previste.

Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nell'anagrafe titoli della Banca d'Italia. Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche invia gratuitamente tale anagrafe a tutti i soggetti segnalanti sulla base di una specifica richiesta da inviare ad una delle caselle di posta elettronica di seguito indicate: titoli@bancaditalia.it, titoli.estero@bancaditalia.it.

Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche sottopone

comunque le informazioni ricevute ai medesimi controlli previsti dalla funzionalità di diagnostica dell'applicazione Infostat nonché ad ulteriori verifiche che ritenga necessarie; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione agli enti segnalanti. Le società veicolo si dovranno dotare di un indirizzo pec o in alternativa di un indirizzo di posta elettronica, non nominativo, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia.

Questi dovranno provvedere alla immediata sistemazione degli errori rilevati ovvero, relativamente alle anomalie statistiche che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso l'ente dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire opportuni chiarimenti.

Le comunicazioni avvengono di norma, mediante posta elettronica e notifica nell'area dedicata dell'applicazione Infostat.

1.3 INFORMAZIONI E CONTATTI

Le società veicolo sono tenute ad inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche una comunicazione (6) che attesta la conformità delle segnalazioni statistiche ai dati della contabilità aziendale - entro il mese precedente la data di invio della prima segnalazione - redatta secondo il fac simile di cui al paragrafo 1.4.

Analoga comunicazione dovrà essere fatta ogni qualvolta occorranو variazioni a tali informazioni.

(6) Le comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo:

Banca d'Italia
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche
Via Nazionale 91
00184 - Roma

Le comunicazioni attinenti alle segnalazioni (eventuali ritardi dovuti a circostanze eccezionali, motivazioni di conferme, richieste di chiarimenti sui controlli oppure quesiti attinenti agli schemi segnaletici, al sistema delle codifiche e alle modalità di predisposizione e di trasmissione delle segnalazioni) devono essere trasmesse al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

1.4 FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Banca d'Italia
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni
Statistiche

Divisione Segnalazioni creditizie e
finanziarie
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

(denominazione della societa')

(codice fiscale) (codice di iscrizione in elenco)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni statistiche che questa societa' trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilita' e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intermediario.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilita' e del sistema informativo, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

Con la presente si comunicano altresì i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni, nonché la casella di posta elettronica certificata della societa' veicolo.

(funzionari preposti alle segnalazioni)

(telefono)

(indirizzo di posta elettronica)

(casella pec)

(data) (timbro della societa' e carica del firmatario)

PARTE SECONDA

2.1 IL SISTEMA DELLE CODIFICHE

Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

Codice campo	Descrizione del campo	Lunghezza del campo
011	Settore istituzionale	3
022	Finalita' del credito	3
032	Titoli: codice titolo	12
912	Data di riferimento	8
914	Numero operazione	5
1181	Settore istituzionale dell' originator	5
1182	Settore istituzionale del debitore	5

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:

- le informazioni di quantita': in unita';
- le segnalazioni di importi: in unita' di euro.

Variabili di classificazione.

A) Durata. Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non e' richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 3 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione". Per le voci: 64500.02, 64540.02, 64540.04, 64540.06, 64540.10 e 64572.02 i codici da utilizzare sono:

- 1) se il settore di attivita' economica del debitore e' "societa' non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)
 - fino ad 1 anno5

- da oltre 1 anno e fino a cinque anni16

- oltre 5 anni17

2) se il settore di attivita' economica del debitore e' diverso da "societa' non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

- imprecisabile o irrilevante 3

B) Residenza. Questa informazione non e' richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.

C) Divisa. Questa informazione non e' richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.

D) Codice titolo (codice campo 00032): la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti e' gestita dalla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari".

Andra' utilizzato il "codice Isin" comprensivo del valore di controllo.

E) Settore istituzionale (codice campo 011): le finalita' ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. E' rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

Per la codifica delle voci 64508.02 e 64548 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera P) i valori previsti sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti

(sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101) 097

- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM

diversi dall'Italia (sottogruppi: 724, 727, 733, 791) 909

- Societa' veicolo residenti 249

- Societa' veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia 717

- Soggetti diversi da Istituzioni finanziarie monetarie e

Societa' veicolo dei paesi UEM 970

Per la codifica delle voci 64528.00 e 64560 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera Q) i valori previsti sono:

- Societa' veicolo residenti 249

- Societa' veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia 717

- Soggetti diversi da Societa' veicolo 971

F) Data di riferimento (codice campo 00912): va indicata nel formato AAAAMMGG.

G) Numero operazione (codice campo 00914): e' rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche. Il codice va richiesto alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche al momento dell'acquisto delle attivita' cartolarizzate, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail

"codifica.italia@bancaditalia.it". Il modulo per la richiesta e le istruzioni per la compilazione e l'invio delle informazioni sono reperibili sul sito www.bancaditalia.it nella Sezione Statistiche/Anagrafe Titoli e ISIN (url :

[http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Anag & lingua=it](http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Anag&lingua=it)).

H) Finalita' del credito (codice campo 00022): e' rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

La voce 64572.02 prevede - nel caso in cui il settore di attivita' economica del debitore sia rappresentato da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro - i seguenti valori:

- credito al consumo 202
- prestiti per acquisto abitazioni 212
- altro 222

Nel caso in cui il settore di attivita' economica del debitore sia diverso da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro, la variabile finalita' del credito assumerà il valore "000".

I) Settore istituzionale dell'originator (codice campo 01181): e' rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche.

Per le voci: 64500.02, 64540 da 02 a 10 e 64572.02 i codici da utilizzare sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti (sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101) 00097
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 724, 727, 733, 791) 00909
- Amministrazioni pubbliche residenti (sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) 00001
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794) 12007
- Altri intermediari finanziari residenti (sottogruppi: da 249 a 284, 329) 12018
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: da 739, 746) 12019
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti (sottogruppi: 294, 295 e 296) 00029
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppo: 744) 00744
- Societa' non finanziarie residenti (sottogruppi: da 430 a 492) 00004
- Societa' non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppo: 757) 00757
- Altri soggetti 01001

Per le voci: 64504.00 e 64544 da 02 a 10 i codici da utilizzare sono:

- Amministrazioni pubbliche residenti
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) 00001
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794) 12007
- Società non finanziarie residenti
(sottogruppi: da 430 a 492) 00004
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 757) 00757
- Altri soggetti 01003

J) Settore istituzionale del debitore (codice campo 01182): e' rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono:

- Amministrazioni pubbliche residenti
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) 00001
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794) 12007
- Altri intermediari finanziari residenti
(sottogruppi: da 249 a 284, 329) 12018
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: da 739, 746) 12019
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti
(sottogruppi: 294, 295 e 296) 00029
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM
diversi dall'Italia (sottogruppo: 744) 00744
- Società non finanziarie residenti
(sottogruppi: da 430 a 492) 00004
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 757) 00757
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al
servizio delle famiglie residenti (sottogruppi:

500, 501, 600, 614, 615) 12053

- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio
delle famiglie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 768, 773, 783) 12054
- Altri soggetti 01002
- Non applicabile 00777

Il valore "non applicabile" va utilizzato nel caso in cui l'originator non sia una istituzione finanziaria monetaria dei paesi UEM (inclusa l'Italia).

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

2.2.1 LEGENDA DEI SIMBOLI

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

SIMBOLI	SIGNIFICATO
---------	-------------

X	Informazione richiesta
---	------------------------

 DURATA

SIMBOLI CODICI UTILIZZABILI

N 5, 16, 17

 RESIDENZA

N. B. : questa informazione non e' richiesta ai fini delle segnalazioni;

indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto
 nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

 DIVISA

N. B. : questa informazione non e' richiesta ai fini delle segnalazioni;

indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto
 nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

 NOTE

SIMBOLI SIGNIFICATO

F L'indicazione della variabile "Finalita' del credito" riguarda
 soltanto le "famiglie" e le "istituzioni senza scopo di lucro"

residenti e dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi :

500, 501, 600, 614, 615, 768, 773 e 783)

 PERIODICITA'

SIMBOLI SIGNIFICATO

T Trimestrale

2.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI SINGOLE VOCI

SEZIONE: I - DATI DI STATO PATRIMONIALE
SOTTOSEZIONE: 1 - ATTIVO

Voce: 64040 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

02 PROPRIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformita' delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 100 "Immobilizzazioni materiali"

dell'Attivo dello stato patrimoniale, con riguardo alle immobilizzazioni diverse da quelle attinenti alla locazione finanziaria, da ricondurre nella sottovoce 64040.06 "Immobilizzazioni materiali: attinenti alla locazione finanziaria".

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 100 "Attivita' materiali"

dell'Attivo dello stato patrimoniale.

06 ATTINENTI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Questa sottovoce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformita' delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alle immobilizzazioni attinenti alla locazione finanziaria, incluse nella voce 100 "Immobilizzazioni materiali"

dell'Attivo dello stato patrimoniale, con riguardo alle immobilizzazioni oggetto di operazioni di locazione finanziaria.

Nella presente voce vanno altresì segnalati i beni:

- in allestimento per locazione finanziaria (l'importo dei costi sostenuti sino alla data di riferimento della segnalazione);

- in attesa di locazione finanziaria (da segnalare sulla base delle fatture di fornitura ricevute e contabilizzate, anche a titolo di anticipo a valere su contratti non ancora entrati in decorrenza);

- rientrati nella disponibilita' della societa' - in seguito al mancato esercizio dell'opzione di riscatto ovvero alla risoluzione

anticipata del contratto per inadempienza dell'utilizzatore - per i quali sia già stato stipulato un contratto di rilocazione non ancora entrato in decorrenza;

- non riscattati rientrati nella disponibilità della società di leasing.

Voce: 64056 ALTRE ATTIVITA'

02 RATEI ATTIVI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 140 a "Ratei attivi" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento ai ratei attivi inclusi nella voce 140 "Altre attività" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

06 ALTRE

Figurano nella presente sottovoce le attività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione.

SEZIONE: I - DATI DI STATO PATRIMONIALE

SOTTOSEZIONE: 2 - PASSIVO

Voce: 64108 ALTRE PASSIVITA'

Figurano nella presente voce le passività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione.

Voce: 64112 FONDI RISCHI SU CREDITI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 90 "Fondi rischi su crediti" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: 64116 FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 100 "Fondo per rischi finanziari generali" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: 64120 CAPITALE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformita' delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 120 "Capitale" del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 120 "Capitale" del Passivo dello stato patrimoniale. Deve essere segnalato il valore al lordo delle azioni sottoscritte e non versate.

Voce: 64128 RISERVE DA VALUTAZIONE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformita' delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 150 "Riserve di rivalutazione" del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 170 "Riserve da valutazione" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: 64132 ALTRE RISERVE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformita' delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 140 "Riserve" del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 160 "Riserve" del Passivo dello stato patrimoniale

SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
SOTTOSEZIONE: 1 - DATI DI STOCK: ATTIVO

Voce: 64500 ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE

Importo complessivo delle attivita' cartolarizzate e detenute dalla societa' veicolo alla data di riferimento della segnalazione. Le attivita' vanno segnalate al valore nominale, anche se acquistate dal cedente ad un prezzo differente. La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attivita' cartolarizzate va indicato tra le "altre passivita'" (cfr. voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attivita' finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 "altre passivita'". L'importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali di attivita' finanziarie (cfr. voce 64572). In caso di acquisto di protezione da parte del veicolo, le attivita' coperte vanno cancellate in

concomitanza con l'iscrizione del credito nei confronti del "protection seller" (cfr. voce 64512).

02 FINANZIAMENTI

Con riferimento a tale sottovoce e' richiesta la suddivisione per "durata", per "settore di attivita' economica dell'originator" e per "settore di attivita' economica del debitore" (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per "durata", nel caso in cui il debitore sia una societa' non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) puo' assumere i seguenti valori:

- fino ad 1 anno;

- da oltre 1 anno fino a 5 anni;

- oltre 5 anni.

Se il debitore e' invece diverso da una societa' non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andra' utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".

06 TITOLI

Con riferimento a tale sottovoce e' richiesta la suddivisione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

Voce: 64504 ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE

Nella voce vanno segnalate le attivita' cartolarizzate diverse da quelle previste nella voce 64500 quali, ad esempio, i crediti di imposta o i crediti commerciali.

Gli importi vanno segnalati al valore nominale, anche se acquistati dal cedente ad un prezzo differente.

La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attivita' cartolarizzate va segnalato tra le "altre passivita'" (cfr.

voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attivita' finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 "altre passivita'". L'importo di cui alla presente voce viene ridotto in

contropartita delle cancellazioni parziali o totali delle attività cartolarizzate (cfr. voce 64572).

La presente voce prevede una suddivisione per "settore di attività economica dell'originator".

Voce: 64508 IMPIEGO DELLA LIQUIDITA'

02 DEPOSITI E PRESTITI

Per la sottovoce è prevista la ripartizione per "settore di attività economica della controparte" (cfr. Il sistema delle codifiche).

06 TITOLI

Con riferimento a tale sottovoce è prevista la suddivisione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

10 ALTRE ATTIVITA'

Voce: 64512 DERIVATI - VALORI POSITIVI

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini positivi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.

Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi pagati in via anticipata dal veicolo in qualità di "protection buyer". Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico. Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da ricevere dal "protection seller" nel caso in cui si sia verificato il "credit event".

Voce: 64516 ALTRE ATTIVITA'

In questa voce vanno segnalate tutte le attività non incluse in altre voci della presente sottosezione (esempio: interessi esigibili maturati su depositi e prestiti, interessi maturati su titoli diversi da azioni, ratei maturati su locazioni di capitale fisso, importi esigibili non connessi con l'attività principale della società veicolo).

SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SOTTOSEZIONE: 2 - DATI DI STOCK: PASSIVO

Voce: 64524 TITOLI EMESSI

La voce include tra l'altro i titoli garantiti da attività (c.d.

"asset-backed securities").

Nella presente voce gli importi devono essere considerati al netto di eventuali rimborsi in conto capitale. Sono esclusi i ratei maturati (interessi e rendimenti addizionali).

La presente voce prevede una suddivisione per codice titolo (c.d.

"ISIN". gestito dalla Banca d'Italia Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento".

Voce: 64528 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI

La voce ricomprende gli importi dovuti ai creditori diversi dai portatori dei titoli di cui alla voce 64524.

Viene richiesto il dettaglio informativo relativo al "Settore di attivita' economica della controparte" (cfr. Il sistema delle codifiche).

Voce: 64532 DERIVATI - VALORI NEGATIVI

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini negativi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.

Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi incassati dal veicolo in via anticipata in qualita' di "protection seller". Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico.

Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da corrispondere al "protection buyer" nel caso in cui si sia verificato il "credit event".

Voce: 64536 ALTRE PASSIVITA'

In detta voce vanno segnalate tutte le passivita' non ricomprese in altre voci della presente sottosezione (esempio ratei maturati su titoli emessi).

Nella voce vanno inclusi l'ammontare derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attivita' cartolarizzate nonche' le rettifiche di valore delle attivita' cartolarizzate che non comportano cancellazioni delle attivita' medesime.

SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SOTTOSEZIONE: 3 - DATI DI FLUSSO

Voce: 64540 ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO

FINANZIAMENTI:

Cfr. voce 64500.02.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per "durata", "settore di attivita' economica del debitore" e "settore di attivita' economica dell' originator".

ACQUISTI

Sono ricompresi nella presente sottovoce i crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione revolving.

02 VALORE NOMINALE
04 PREZZO DI ACQUISTO

06 INCASSI

Formano oggetto di segnalazione gli incassi a fronte dei finanziamenti cartolarizzati, relativamente alla quota in conto capitale.

10 CESSIONI A TERZI

Sono ricomprese le cessioni dei finanziamenti agli originator delle attivita' cartolarizzate.

TITOLI:

Cfr. voce 64500.06.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per "codice titolo".

ACQUISTI
14 VALORE NOMINALE
16 PREZZO DI ACQUISTO

18 RIMBORSI

22 CESSIONI A TERZI

Sono ricomprese le cessioni dei titoli agli originator delle attività cartolarizzate.

Voce: 64544 ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO
Cfr. voce 64504.

Le presenti sottovoci prevedono la ripartizione per "settore di attività economica dell' originator"

ACQUISTI
02 VALORE NOMINALE
04 PREZZO DI ACQUISTO

06 INCASSI

10 CESSIONI A TERZI

Voce: 64548 IMPIEGO DELLA LIQUIDITA': DATI DI FLUSSO

DEPOSITI E PRESTITI

Cfr. voce 64508.02.

E' prevista la ripartizione per "settore di attività economica della controparte".

02 INCREMENTI

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in aumento registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

06 DECREMENTI

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in diminuzione registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

TITOLI

Cfr. voce 64508.06.

E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

10 ACQUISTI

14 VENDITE

Voce: 64552 TITOLI: EMISSIONI

E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento".

Tale voce comprende le strutture cc.dd. "Master trust" nell'ambito delle quali sono emessi nuovi titoli con un programma di durata predefinito e per un importo predeterminato. In tali casi, i nuovi titoli emessi sono garantiti, congiuntamente con quelli emessi all'origine dell'operazione, da un unico patrimonio in cui confluiscono sia i crediti acquistati inizialmente, sia quelli acquistati con i proventi delle nuove emissioni.

Voce: 64556 TITOLI: RIMBORSI

E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento".

Voce: 64560 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO

Cfr. voce 64528.

Nella presente voce e' richiesta l'indicazione del "Settore di attivita' economica della controparte".

02 INCREMENTI

06 DECREMENTI

Voce: 64572 CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITA' CARTOLARIZZATE

Nella presente voce devono essere segnalate le cancellazioni parziali o totali (c.d. write -offs) delle attivita' cartolarizzate intervenute nell'ultimo trimestre.

Le cancellazioni totali si riferiscono ai casi in cui l'attivita' e' considerata priva di valore ed e' pertanto integralmente svalutata. Le cancellazioni parziali si riferiscono ai casi in cui si ritiene che l'attivita' non verra' pienamente recuperata e, per la parte che si ritiene di perdere, viene valutata. Sono incluse anche le cancellazioni totali e parziali registrate all'atto della vendita o del trasferimento a terzi delle attivita'. Sono di contro escluse le differenze tra il valore nominale delle attivita' acquistate e il prezzo di acquisto.

02 FINANZIAMENTI

Con riferimento a tale sottovoce e' richiesta la suddivisione per "durata", per "settore di attivita' economica dell' originator" , per "settore di attivita' economica del debitore" e per "finalita' del credito" (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per "durata", nel caso in cui il debitore sia una societa' non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) puo' assumere i seguenti valori:

- fino ad 1 anno;

- da oltre 1 anno fino a 5 anni;

- oltre 5 anni.

Se il debitore e' invece diverso da una societa' non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andra' utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".

06 TITOLI

10 ALTRE ATTIVITA'

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato 2 - Allegato 2

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato 3 - Allegato 3

In vigore dal 13/05/2011 al 14/10/2014

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)
